



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Oggetto: Decreto del Ministro dell'Interno 30 giugno 2011, recante modifiche al D.M. 6 ottobre 2009, in materia di addetti ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Direttive.

AI SIGG. RI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIGG. RI QUESTORI

LORO SEDI

e, per conoscenza,

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

Con decreto in data 30 giugno 2011, in corso di pubblicazione, sono state, come noto, prorogate le disposizioni transitorie previste dal decreto ministeriale del 6 ottobre 2009, concernente l'attività degli addetti ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, nonché introdotte alcune modifiche ed integrazioni, relative all'ambito applicativo del citato decreto del 2009, onde implementarne l'efficacia.

Stante la necessità di realizzare un indirizzo interpretativo univoco, si forniscono le seguenti indicazioni.

1. Ambito di applicazione.

Il comma 1-bis dell'art.4 prevede una parziale deroga all'applicazione delle disposizioni del D.M. 6 ottobre 2009, per quelle attività, quali cinema, teatri, circhi, che presentano un minore impatto per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenuto conto che le funzioni attribuite al personale di controllo dall'art.5 del D.M. hanno riguardo, in particolare, alla presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone; resta fermo che,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

laddove nei locali destinati alle attività elencate dal comma in questione si svolgano, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, anche attività d'intrattenimento e spettacolo diverse da quelle cui i medesimi locali sono destinati, il personale addetto ai servizi di controllo dovrà essere iscritto nell'elenco previsto dall'art.1 del medesimo D.M..

Riprendendo, poi, la linea interpretativa già proposta con la circolare nr.557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2), del 17 novembre 2010, per i parchi di divertimenti, in considerazione della minore incidenza sull'ordine e la sicurezza pubblica delle attività in questione, ma anche delle peculiarità che queste presentano sia rispetto ad altre attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico (ad es. concerti musicali negli impianti sportivi), sia rispetto alle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento prima citate (cinema, teatri, circhi), il comma 1-bis chiarisce che le disposizioni del D.M. 6 ottobre 2009 si applicano esclusivamente a quella parte di personale addetto a svolgere il complesso di attività, unitariamente considerate, individuate dall'articolo 5 del D.M. stesso.

La norma esclude, inoltre, dall'applicazione delle disposizioni in parola gli spettacoli che si svolgono, temporaneamente, nei luoghi di culto nonché quelli realizzati all'interno di fiere e sagre, qualora siano già previsti servizi a tutela della pubblica incolumità (ad esempio quelli garantiti dalle associazioni di protezione civile).

2. Iscrizione all'elenco prefettizio.

A seguito della modifica prevista dall'art.1, comma 1, lett.a), del D.M. 30 giugno 2011, l'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo sarà gestito attraverso il Database nazionale degli operatori della sicurezza privata, attivo presso questo Dipartimento della Pubblica Sicurezza; di conseguenza, come espressamente previsto dalla norma, l'iscrizione nell'elenco istituito presso una Prefettura, autorizza a svolgere i servizi di cui all'articolo 5 del D.M. 6 ottobre 2009, in tutto il territorio nazionale, senza reiterare l'iscrizione, ma solo previa una mera comunicazione, anche via Web, alle Prefetture e Questure interessate. In caso di revoca dell'iscrizione di un soggetto dall'elenco di una Prefettura, il sistema comunicherà, tramite un'apposita notifica, l'avvenuta cancellazione dall'elenco a tutti gli Uffici collegati al Database nazionale.

Tale procedura comporterà una riduzione degli adempimenti degli Uffici territoriali, con evidenti vantaggi in termini di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa. I benefici in questione saranno ancor più tangibili non appena il citato sistema informatico – esperiti gli indispensabili test di vulnerabilità – sarà aperto al web, potendosi, in tal modo, gestire l'intera procedura - dalla presentazione delle istanze alla comunicazione delle risultanze istruttorie e fino alla predisposizione delle relative autorizzazioni - esclusivamente in via telematica.

Relativamente all'iscrizione, si chiarisce che, stante il disposto della lett. d), del citato art. 1, comma 1, a parziale e temporanea deroga di quanto previsto dall'art.1 del D.M. 6 ottobre 2009, la richiesta d'iscrizione all'elenco potrà essere presentata anche se l'interessato non ha ancora iniziato ovvero ultimato il corso di formazione di cui all'art.3 del D.M. stesso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Infatti, tale richiesta, congiuntamente alla dimostrazione che l'interessato si è concretamente attivato per la frequenza del previsto corso di formazione, costituisce *conditio sine qua non* per poter continuare a svolgere i servizi di controllo anche dopo il 31 ottobre prossimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011. L'iscrizione sarà, poi, perfezionata quando l'interessato produrrà la documentazione attestante il superamento del corso.

E' evidente che, laddove dalla prevista istruttoria dovesse emergere che l'interessato non sia in possesso di uno o più degli altri requisiti di cui all'art.1, comma 4, del D.M. 6 ottobre 2009, la Prefettura che procede comunicherà al richiedente l'iscrizione (gestore del locale di pubblico spettacolo o titolare della licenza ex art.134 T.U.L.P.S.) l'esistenza di motivi ostativi all'iscrizione stessa, mentre nei confronti dell'interessato sarà emesso un formale provvedimento di diniego; in tal modo si eviterà di gravare i gestori delle attività d'intrattenimento o gli istituti autorizzati ai sensi dell'art.134 T.U.L.P.S., nonché i diretti interessati, di inutili oneri per la formazione.

Per quel che concerne le procedure per l'iscrizione degli addetti agli elenchi prefettizi, si comunica che il collegamento informatico di cui all'art.1, comma 1, lett.a) del D.M. 30 giugno 2011, è già operativo e disponibile all'indirizzo <http://10.116.17.100/btf>.

L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento, onde assistere gli Uffici territoriali nelle procedure informatiche per l'iscrizione degli addetti agli elenchi prefettizi, ha istituito un help-desk che risponde ai recapiti telefonici: **0646548453** e **0646538371**, nonché via e-mail agli indirizzi di posta elettronica: andrea.digianventura@interno.it, luca.palma@interno.it, anna.palladino@interno.it.

Le istruzioni per le procedure informatiche sono comunque reperibili, in linea, all'indirizzo <http://10.116.17.100/btf/download/IstruzioniASD.pdf>

Una volta completata con successo la procedura per l'iscrizione, il sistema informatico assegnerà all'addetto un numero d'iscrizione (unico sul territorio nazionale) che dovrà essere riportato, a cura del gestore o del titolare di istituto ex art. 134 T.U.L.P.S., sul tesserino previsto dall'art.7 del D.M. 6 ottobre 2009. A tale proposito, si chiarisce che per gli addetti dipendenti da istituti autorizzati ai sensi dell'art.134 T.U.L.P.S., il citato tesserino dovrà recare la ragione sociale dell'istituto e il logo aziendale nello spazio riservato alla denominazione del locale.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla modifica introdotta al comma 4 dell'articolo 1 del D.M. citato, con il richiamo all'art.11 T.U.L.P.S. In tal modo, in particolare con riferimento al requisito della buona condotta previsto dal medesimo articolo, si consente all'Autorità di pubblica sicurezza di svolgere una valutazione sull'affidabilità del soggetto anche in assenza di condanne penali.

Si segnala, infine, la previsione introdotta all'articolo 8 del D.M., con il comma 1 ter, che consente alle società, diverse dagli istituti di vigilanza o investigazione privata che già operavano nel settore dei servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo, di continuare ad operare fino al 31 ottobre 2011, purché dimostrino di avere già richiesto la licenza prevista dall'articolo 134 T.U.L.P.S., alla data del 30 giugno 2011.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Nel rassegnare le linee d'indirizzo che precedono all'applicazione che le SS.LL. vorranno assicurare, si sottolinea la necessità di garantire la standardizzazione delle procedure connesse alla gestione degli elenchi del personale addetto ai servizi di controllo e si confida nella tempestiva segnalazione di eventuali criticità.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Annapaola Porzio

Firmato Porzio